



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI
AVELLINO**

**TRIBUNALE
DI AVELLINO**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI AVELLINO**

Addì 4 maggio 2020, nell'Ufficio del Presidente del Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice, del Procuratore aggiunto della Repubblica dott. Vincenzo D'Onofrio e degli avv.ti Antonio Famiglietti e Nello Pizza, rispettivamente vice Presidente e Consigliere dell'Ordine degli Avvocati, si dà lettura e sottoscrive il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulle

**LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA
DELL'AREA CIVILE DEL TRIBUNALE
CON RIFERIMENTO AL PERIODO 12 MAGGIO 2020 – 31 LUGLIO 2020**

PREMESSA

L'art.83 d.l.n.18/2020, conv.con l.n.27/2020 e poi modificato con d.l.n.28/2020, al comma 6, stabilisce quanto appresso testualmente si riporta:

"Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra l'11 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti."

L'art.83 cit., al comma 7, prevede le misure organizzative che i capi degli uffici possono adottare per le finalità di cui al comma 6, sopra riportato. Alcune di queste misure hanno lo scopo di consentire, pur nello stato di emergenza, la trattazione di affari giudiziari in materia civile, ulteriori rispetto a quelli per i quali il comma 3, lett.a), della norma, impone la trattazione obbligatoria.

Il Presidente del Tribunale di Avellino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino hanno promosso l'iniziativa di pervenire a soluzioni condivise rivolte a realizzare lo scopo di cui al capo che precede, soluzioni da versarsi in un protocollo.

Sono state quindi formate commissioni composte da magistrati del Tribunale e avvocati, le quali hanno elaborato proposte riportate in verbali di riunione.

I verbali delle riunioni, redatti dal Presidente vicario del Tribunale dott. Giuseppe De Tullio, componente di tutte le Commissioni per l'attività del Tribunale, sono state rimesse a COA e magistrati con nota del 10 aprile 2020 e non è pervenuto rilievo alcuno.

Le indicazioni contenute nei verbali, in quanto condivise, possono essere trasferite nel protocollo.

Altra interlocuzione è avvenuta mediante l'inoltro al Presidente del Tribunale, da parte dell'avv. Francesco Castellano, Consigliere referente della commissione "Area Civile" del COA, di proposte per la sollecita definizione, limitatamente al periodo emergenziale, dei procedimenti di natura consensuale in materia di diritto di famiglia.

Tali proposte possono trovare esito applicativo nel presente protocollo.

Infatti, le parti dei procedimenti in parola, coinvolgenti interessi costituzionalmente garantiti all'ordinato, sereno, responsabile assetto di rapporti familiari, attendono che, attraverso i provvedimenti giudiziari previsti dalla legge, si dia corso all'applicazione della disciplina concordata.

L'attuale congiuntura emergenziale impone di ricercare soluzioni di sollecita definizione dei procedimenti in parola, che peraltro non hanno natura contenziosa, attraverso modalità coerenti con la tutela del diritto alla salute e con le limitazioni alla mobilità delle persone sul territorio.

Vanno inoltre inserite nel protocollo altre precisazioni e indicazioni tendenti:

- a garantire la chiusura dei procedimenti maturi per la decisione e a trattare i procedimenti più vetusti, ravvisandosi essere, in via generale, urgente ogni attività utile alla riduzione dei tempi di definizione delle controversie civili;
- a semplificare l'istruttoria;
- a valutare realisticamente le possibilità di adeguata trattazione di alcuni procedimenti a più alto indice di litigiosità;
- a considerare le modalità di trattazione dei procedimenti in rapporto alle necessità di:
tener conto della diversità dei riti;

rispettare le modalità di lavoro del personale di cancelleria, come stabilite dal Ministero della Giustizia con termine finale alla cessazione dello stato di emergenza, al momento fissata al 31 luglio 2020;

di tener conto della conseguente indisponibilità di avere negli uffici parte del personale amministrativo;

di lasciare alle cancellerie adeguato spazio temporale per l'accettazione dei depositi telematici, per l'aggiornamento dei registri, per le comunicazioni dei provvedimenti dei giudici, per ogni attività connessa alla sia pur parziale ripresa dell'attività giudiziaria.

Il protocollo è stato concordato con la Procura della Repubblica e viene quindi sottoscritto anche dal Procuratore della Repubblica, incidendo su procedimenti nei quali è obbligatoria la presenza del PM.

Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di inserire nel protocollo la seguente dichiarazione:

<< Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, pur nella ferma convinzione che per l'Avvocatura costituisca valore irrinunciabile che la celebrazione delle udienze debba avvenire nel rispetto delle norme stabilite nel codice di procedura civile nonché dei principi dettati dalle norme Costituzionali, ritiene di sottoscrivere il presente documento, la cui efficacia dovrà ritenersi limitata esclusivamente al periodo di emergenza, poiché la drammatica eccezionalità delle condizioni sanitarie determinate dalla pandemia espone gli Avvocati e tutti coloro che sono impegnati in attività giudiziarie, al rischio di compromissione del bene salute >>.

Tanto premesso, si concorda quanto di seguito.

ARTICOLO PRIMO

L'attività oggetto del presente protocollo sarà svolta in conformità alle concordi indicazioni emerse nelle riunioni delle commissioni composte da magistrati ed avvocati, riunioni tenute nei giorni 6 aprile (quanto alla commissione Civile Ordinario e Volontaria giurisdizione) e 7 aprile (quanto alle commissioni Procedure concorsuali e Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari nonché Lavoro Previdenza Assistenza).

I verbali delle riunioni, redatti dal Presidente vicario del Tribunale dott. Giuseppe De Tullio, componente di tutte le Commissioni per l'attività del Tribunale, devono intendersi parte integrante del presente protocollo e vengono al medesimo allegate.

ARTICOLO SECONDO

Le indicazioni di cui all'articolo primo vengono così precisate e integrate.

1. CAUSE MATURE PER LA DECISIONE – CAUSE ULTRADECENNALI (ISCRITTE NELL'ANNO 2009 E PRECEDENTI).

Con riferimento a tutti i settori, vanno comunque trattati, indipendentemente dall'urgenza e laddove consentano l'uso della modalità di cui alla lett.h) dell'art.83, comma 7, citato, tutti i procedimenti ultradecennali e tutti quelli, indipendentemente dall'anno di iscrizione, la cui udienza è fissata per la fase della decisione, anche parziale, della causa (es.per la precisazione delle conclusioni, per la pronuncia ex art.281sexies cpc, per la discussione finale e decisione nelle cause in materia di lavoro e previdenza e di locazione, nonché nei procedimenti sommari di cognizione).

E' comunque fatto salvo il potere del giudice di operare differimenti per esigenze di rispetto dei termini per il deposito delle motivazioni e comunque di organizzazione del proprio lavoro. In caso di rinvio per esigenze di organizzazione del ruolo, i giudici rimetteranno al Presidente del Tribunale nota illustrante le precise ragioni.

2. PROCEDIMENTI NON CONTENZIOSI IN MATERIA FAMILIARE

I procedimenti di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta, nonché quelli introdotti con ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c., riceveranno, a richiesta di parte, definizione mediante fissazione di udienza virtuale e trattazione scritta con le modalità che seguono.

2.1. RICORSI PER I QUALI ANCORA NON E' STATA FISSATA UDIENZA

- a) deposito del ricorso e della relativa documentazione in via esclusivamente telematica;
- b) fissazione da parte del Presidente o del Giudice Designato, all'esito del deposito dell'atto introduttivo, della data di udienza, che verrà comunicata ai difensori a cura della cancelleria;
- c) sottoscrizione di una dichiarazione delle parti con cui rinunziano a comparire, confermano integralmente le condizioni di cui al ricorso depositato e, per le separazioni e i divorzi, ribadiscono la loro volontà di non volersi riconciliare;
- d) trasmissione della dichiarazione di cui al punto c) dalle parti ai difensori a mezzo posta ordinaria o via mail (in questo caso la dichiarazione dovrà essere, una volta sottoscritta, digitalizzata);
- e) trasmissione, mediante deposito nel fascicolo telematico, dal difensore al Presidente o al Giudice delegato, della istanza di trattazione e definizione del procedimento con la modalità

di cui al presente protocollo, unitamente alle dichiarazioni delle parti, entro le ore 13:00 del giorno precedente l'udienza, la quale riceverà quindi trattazione soltanto "virtuale"; nel caso di ammissione di una o più parti al patrocinio a spese dello Stato, i rispettivi difensori avranno cura di depositare telematicamente il provvedimento ammissivo al beneficio; inoltre, nell'istanza di trattazione, avranno cura di richiedere la liquidazione del relativo compenso; la revoca del consenso all'accordo e/o alla modalità di trattazione potrà intervenire, per il tramite del difensore e per via telematica, entro le ore 10,00 del giorno dell'udienza; l'efficacia della revoca sarà comunque oggetto di valutazione da parte del collegio;

f) l'emissione dei provvedimenti di legge da parte del collegio, previa trasmissione telematica o con altra forma al PM per le sue conclusioni;

ove il Presidente o il giudice delegato rilevino necessità di modifiche o integrazioni dell'accordo, con proprio provvedimento le indicheranno alle parti, fissando nuova udienza e dando disposizioni per le modalità della relativa trattazione.

2.2. RICORSI PER I QUALI E' GIA' STATA FISSATA UDIENZA, ANCHE SUCCESSIVA AL 31 LUGLIO 2020.

I difensori, acquisita la documentazione di cui ai precedenti punti c) e d), depositeranno in via telematica l'istanza di cui al punto e), che quindi si renderà integralmente applicabile. Il Presidente fisserà nuova udienza, dandone comunicazione alle parti, e l'esito del procedimento sarà quello di cui al precedente punto f).

3. PROCEDIMENTI CONTENZIOSI IN MATERIA FAMILIARE PER I QUALI OCCORRE LA PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLE PARTI ALL'UDIENZA.

Tali procedimenti possono essere trattati in modalità celebrazione fisica o con udienza da remoto.

Si tratta di controversie nelle quali ordinariamente il contrasto è elevato, l'udienza non ha breve durata poiché occorre acquisire molte informazioni, va comunque praticato, come da consolidata prassi del Tribunale, ogni tentativo per la definizione concordata.

Ciò posto, esse andranno trattate soltanto su istanza di parte e laddove ricorra uno dei casi di trattazione obbligatoria di cui all'art.83, comma 3, lett.a), cit.. Il Presidente o il giudice, verificato che ricorra uno dei detti casi, fisseranno le modalità di trattazione.

Laddove, tuttavia, le parti raggiungano un accordo fuori udienza, il procedimento potrà ricevere trattazione come da precedente punto 2.2.. I difensori depositeranno in via telematica, oltre a quanto ivi previsto, anche il documento contenente l'accordo, sottoscritto dalle parti personalmente e digitalizzato.

4. UDIENZE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL CTU

Laddove debba celebrarsi procedimento in cui occorre conferire incarico a CTU già nominato, si concorda, quale modalità alternativa alla celebrazione di udienza da remoto, la seguente modalità di trattazione scritta.

Il giudice individuerà anzitutto i procedimenti nei quali celebrerà udienza per il conferimento dell'incarico al c.t.u. già nominato; l'individuazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data di udienza e a seguito della stessa il giudice darà ordine alla cancelleria di comunicare al ctu che non dovrà comparire all'udienza e a quest'ultimo di comunicare, con modalità telematiche e almeno 3 giorni prima dell'udienza, se intende accettare l'incarico; ove intenda accettarlo, nella nota riporterà la seguente formula: *"giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni che il giudice mi affiderà solo scopo di fare conoscere al giudice la verità"*.

Quindi il giudice celebrerà l'udienza con la modalità di cui all'art.83, comma 7, lett.h) cit., assicurando il contraddittorio tra le parti e, all'esito, pronuncerà fuori udienza i provvedimenti necessari.

ARTICOLO TERZO

Con riguardo alle modalità di trattazione di cui all'art.83, comma 7, lett.h) ed f) d.l.18/2020 e con riferimento a tutti i settori dell'AREA CIVILE, allo scopo di tutelare il pieno dispiegarsi del contraddittorio, di evitare nullità, di lasciare alle cancellerie adeguato spazio temporale per le comunicazioni dei provvedimenti dei giudici e per l'accettazione dei depositi telematici, vanno concordate le seguenti indicazioni, integrative e parzialmente modificative rispetto a quanto proposto dalle commissioni magistrati-avvocati nei rispettivi verbali, richiamati e confluiti nel presente protocollo ai sensi dell'articolo primo.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Almeno 7 giorni prima di ciascuna udienza, ogni giudice trasmetterà alla cancelleria le ordinanze di rinvio delle cause che non saranno trattate e, per quelle che tratteranno, le ordinanze organizzative della celebrazione dell'udienza con modalità da remoto ovvero mediante trattazione scritta, mantenendo la data dell'udienza o fissando altra data.

Nei procedimenti celebrati con qualsiasi delle dette modalità di trattazione, l'ordinanza organizzativa conterrà l'espressa indicazione che il giudice, previa verifica della regolare comunicazione dell'ordinanza medesima, potrà adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata partecipazione delle parti all'udienza da remoto ovvero di quella a trattazione scritta.

La cancelleria provvederà alla sollecita comunicazione delle ordinanze alle parti costituite; inserirà inoltre nello storico del fascicolo l'annotazione "trattazione scritta".

2. DISPOSIZIONI PER LE UDIENZE TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

Saranno celebrate secondo protocollo allegato alla delibera CSM in data 26 marzo 2020.

3. DISPOSIZIONI PER LE UDIENZE TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

Le note di trattazione scritta dovranno essere depositate almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'udienza.

Alla data fissata per l'udienza il giudice verificherà la rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa alle parti costituite.

Redigerà quindi verbale di udienza, nel quale, in caso di verifica positiva della comunicazione, riserverà la causa per la pronuncia dei provvedimenti istruttori o decisorii. Nel caso di verifica negativa, ne darà atto e fisserà nuova udienza, stabilendone le modalità.

Per le cause fissate per la decisione ai sensi dell'art.281sexies cpc e comunque per le cause nelle quali la decisione va pronunciata in udienza, anche in forma di solo dispositivo, il giudice può provvedere:

- alla pronuncia della decisione e/o del dispositivo nell'udienza stessa, trascrivendo il provvedimento nel verbale di udienza, fissando, ove necessario, termini per il deposito delle motivazioni;
- al rinvio ad altra udienza, cadente in data prossima, per la pronuncia della decisione, nella quale provvederà come da capo precedente.

4. DISPOSIZIONI PER LE ISTANZE DI TRATTAZIONE URGENTE.

Le istanze di trattazione urgente (segnalate in sede di deposito telematico con apposito FLAG di urgenza-campanellino):

- ove relative a procedimenti pendenti, saranno esaminate dal giudice assegnatario, il quale, se riconosca l'esigenza di sollecita trattazione, potrà disporla, se possibile, nell'udienza già fissata ovvero in udienza anticipata o differita, dando le opportune disposizioni per la trattazione;
- ove relative a procedimenti di nuova iscrizione, individuata la sezione di appartenenza e il giudice assegnatario, saranno esaminate dallo stesso, il quale, se riconosca l'esigenza di sollecita trattazione, darà le opportune disposizioni per la trattazione.

5. EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO

In considerazione delle esigenze illustrate nella premessa del presente articolo, dei termini previsti nei punti che precedono, della sospensione dei termini fino all'11 maggio 2020, si impone un breve rinvio della efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo rispetto alla data del 12 maggio 2020, come di seguito:

- le udienze fissate dal 12 maggio 2020 al 18 maggio 2020 saranno rinviate a data successiva al 30.6.2020;
- i giudici avranno cura di fissare rinvio breve (entro il 30.6.2020) per i procedimenti, fissati in tali udienze, per i quali ritengano urgente la trattazione e in ogni caso per quelli di cui all'articolo secondo, n.1.

6. SITUAZIONI PARTICOLARI

Ove si verificano situazioni particolari, non espressamente contemplate nel presente protocollo o in quelli da questo richiamati, ciascun giudice adotterà le disposizioni che riterrà conformi a legge, in particolare assicurando la scrupolosa osservanza del principio del contraddittorio.

ARTICOLO QUARTO

I magistrati, se in servizio, svolgeranno tutte le attività che prescindono dalle udienze.

ARTICOLO QUINTO

Le camere di consiglio si svolgeranno preferibilmente da remoto, attraverso l'applicativo Teams o altro mezzo a disposizione dal DGSIA.

ARTICOLO SESTO

Il presente protocollo viene sottoscritto in triplo originale e depositato presso gli uffici dei sottoscrittenti.



Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di istanze, provvedimenti o altri atti processuali, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, la data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.

Il Presidente del Tribunale
di Avellino

Il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Avellino

Il Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Avellino

Il Consigliere dell'Ordine
degli Avvocati di Avellino





TRIBUNALE di AVELLINO

verbale in forma riassuntiva e sintetica della riunione tenuta il 7.4.2020, alle ore 11,30, in modalità telematica su piattaforma *Teams*, tra i componenti designati dal Presidente del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino:

Pres. Giuseppe De Tullio	presente
Dott. Ciro Luce	presente
Dott.ssa Monica D'Agostino	presente
Dott. Pasquale Russolillo (MAGRIF)	presente
Pres. Antonio Barra	presente
Avv. Elvira Festa	presente
Avv. Carlo Frasca	presente
Avv. Ennio Napolillo	presente
Avv. Tommaso Fabiano	assente
Avv. Giovannangelo De Giovanni	presente

Sull'accordo dei presenti vengono formulate le seguenti proposte:

SETTORE LAVORO PREVIDENZA ASSISTENZA

- criterio preferenziale del rinvio a data successiva al 30.6.2020, come previsto dall'art. 83 comma 7 lett. g) d.l. 18/2020 (“g) *la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;*”);
- è fatta salva la trattazione delle cause per le quali ricorrano motivi di urgenza, che verrà dichiarata dal giudice d'ufficio oppure su istanza di parte, e di quelle previste dall'art. 83 comma 3 lett. a) d.l. 18/2020;



- saranno rinviate a data successiva al 30.6.2020 le cause dove è prevista attività istruttoria (ad es.: comparizione consulenti, prova testimoniale, interrogatorio formale), che presuppongono la comparizione di soggetti diversi dai difensori e/o dalle parti. Infatti, il d.l. 18/2020 prevede che la cd. “trattazione da remoto” è limitata al caso in cui non vi siano soggetti diversi dai difensori e dalle parti (art. 83 comma 7 lett. f) e la cd. “trattazione scritta” è circoscritta al caso in cui non vi siano soggetti diversi dai difensori (art. 83 comma 7 lett. h).

- per le modalità di svolgimento si devono intendere recepite le Linee Guida n. 186/VV/2020 adottate dal CSM in accordo con la DGSIA ed il CNF.

1) nel periodo dal 16.4.2020 al 30.6.2020 non saranno trattate più di 10 cause di lavoro e/o previdenza per ciascuna udienza (cause di lavoro e/o previdenza ultraquinquennali, procedimenti cautelari e ricorsi ex art.18 l. 300\70 siccome modificato dalla legge 92\2012 soggette al rito c.d. Fornero prima fase). I procedimenti da trattarsi in ciascuna udienza saranno individuati dal GDL titolare, il quale a mezzo della Cancelleria ne darà comunicazione con adeguato anticipo alle parti.

2) non saranno trattate udienze aventi ad oggetto procedimenti ex art. 445 bis c.p.c., ATP in materia previdenziale e assistenziale, che verranno rinviati ad altra data, salvo casi urgenti che saranno vagliati volta per volta dal GDL assegnatario; l'avv. Festa, con l'adesione convinta degli altri componenti della commissione, rappresenta l'opportunità che i procedimenti per ATP in materia previdenziale ed assistenziale siano smaltiti in maniera più celere nella fase successiva al 30.6.2020, in considerazione della particolarità della materia volta ad assicurare esigenze di sostentamento inderogabile degli interessati, anche mediante la sollecita costituzione dell'Ufficio per il Processo e l'ausilio dei giudici onorari;

3) le udienze di cui al punto 1) potranno essere trattate a discrezione del GDL assegnatario, con due diverse modalità:

a) in collegamento da remoto con modalità *Skype for Business* o *Microsoft Teams* secondo la nota del Direttore Generale DGSIA del 10.3.2020 ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett f) d.l. 18/2020;

b) mediante trattazione scritta effettuata mediante il deposito entro le ore 12:00 del giorno precedente la data di udienza di brevi note difensive da parte dei difensori;

c) solo laddove il GDL lo riterrà necessario, saranno trattate in camera di consiglio e ciascuna a porte chiuse con la partecipazione fisica dei soli difensori ed eventualmente delle parti costituite e di informatori o testimoni, e verranno fissate e successivamente chiamate per la trattazione seguendo almeno 2 fasce orarie mattutine, come già previsto nel decreto n. 41 del 2020 del Presidente del Tribunale; magistrati, avvocati, parti ed eventuali testi manterranno una distanza fisica di almeno un metro e mezzo tra loro, con il magistrato ed il personale di cancelleria durante la celebrazione dell'udienza.



4) Le modalità di trattazione dell'udienza saranno fissate dal giudice nel provvedimento con cui dispone la trattazione.

5) Per le udienze da celebrarsi mediante trattazione scritta, ciascun difensore, ricevuta la comunicazione, dovrà depositare entro le ore 12:00 del giorno precedente la data dell'udienza, a mezzo p.c.t., sintetica nota conclusionale di discussione, con breve illustrazione delle ragioni a sostegno, nella quale opportunamente eviterà di riportare analiticamente precedenti argomentazioni. Laddove al difensore sia già stato assegnato per questa udienza o per altra udienza precedente termine per il deposito di memoria di discussione, è preferibile che si riporti semplicemente alla memoria depositata. Laddove uno o tutti i difensori depositino predetta nota, il Giudice pronuncerà sentenza o altro provvedimento fuori udienza. Il provvedimento del Giudice sarà comunicato dalla Cancelleria ai difensori costituiti.

Laddove nessuno dei difensori depositi tale nota entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente l'udienza la causa sarà rinviata ex art. 309 c.p.c. ad udienza da tenersi in data successiva al 30.6.2020 (udienza che sarà fissata dal singolo giudice tenendo conto delle esigenze del suo ruolo).

6) Per i procedimenti ex art. 445 bis c.p.c. (ATP in materia previdenziale e assistenziale) già pendenti e fissati per l'eventuale omologa, è stata eliminata la c.d. udienza filtro che alcuni GDL celebravano all'esito del deposito della relazione peritale per la eventuale concessione dei termini di legge per l'opposizione. I predetti termini verranno concessi alle parti esclusivamente per via telematica.

7) per tutti i procedimenti, i difensori dovranno curare il deposito degli atti processuali - compresi quelli di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (atti introduttivi del giudizio) - documenti e istanze esclusivamente per via telematica, evitando in modo assoluto l'accesso alle cancellerie, non essendo consentito il deposito cartaceo di alcun atto, neppure in forma di c.d. copia di cortesia.

8) I difensori e le parti potranno rivolgersi alle cancellerie per informazioni solo relativamente a procedimenti già instaurati, che rivestano carattere di urgenza, attraverso modalità di comunicazione a distanza (telefonica o di posta elettronica all'indirizzo istituzionale *nome.cognome@giustizia.it*).

9) I difensori potranno formulare eventuali istanze di interlocuzione con i Giudici solo con riferimento a procedimenti urgenti, inoltrandole mediante invio nel relativo fascicolo telematico.


Verbale letto ed approvato dai componenti, come da registrazione telematica, e chiuso alle ore 12,15.



Il presente verbale viene inviato al Presidente del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e depositato nella Segreteria della Presidenza.

Il Presidente
dr. Giuseppe De Tullio

M_DG.Tribunale di AVELLINO - Prot. 08/04/2020.0001519.E





TRIBUNALE di AVELLINO

verbale in forma riassuntiva e sintetica della riunione tenuta il 7.4.2020, alle ore 9,00, in modalità telematica su piattaforma *Teams*, tra i componenti designati dal Presidente del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino:

Pres. Giuseppe De Tullio	presente
Dott.ssa Patrizia Grasso	presente
Dott. Pasquale Russolillo	presente
Dott.ssa Michela Palladino	presente
Dott. Pasquale Vairo	presente
Pres. Antonio Barra	presente
Avv. Modesto Prisco	presente
Avv. Amato Rizzo	presente
Avv. Nello Pizza	presente
Avv. Michela Pelosi	assente
Avv. Raffaele Tecce	presente

Sull'accordo dei presenti vengono formulate le seguenti proposte:

SETTORE FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI

- criterio preferenziale del rinvio a data successiva al 30.6.2020, come previsto dall'art. 83 comma 7 lett. g) d.l. 18/2020 ("*g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;*");
- è fatta salva la trattazione delle cause per le quali ricorrano motivi di urgenza, che verrà dichiarata dal giudice d'ufficio oppure su istanza di parte, e di tutte quelle previste dall'art. 83 comma 3 lett. a) d.l. 18/2020;
- il rinvio d'ufficio a data successiva al 30.6.2020 è una scelta necessaria per le attività d'udienza che prevedano la presenza di un numero elevato di parti alle quali la legge



consente di comparire personalmente senza necessità di assistenza tecnica (udienze di verifica con numero di domande superiore a dieci, adunanze dei creditori nei concordati preventivi). In questi casi non è infatti possibile né la trattazione telematica scritta, per espresso divieto normativo, né quella da remoto, in considerazione delle evidenti difficoltà di coordinamento di un elevato numero di accessi alla videoconferenza.

- analoga scelta organizzativa andrà adottata per udienze che prevedono la trattazione di materie non urgenti, quali le opposizioni allo stato passivo e i reclami (avverso provvedimenti del giudice delegato o atti del curatore e del comitato dei creditori), tenuto conto che le attività di cancelleria in questo periodo sono contingentate e non è possibile assicurare l'assistenza del cancelliere all'udienza collegiale e l'accettazione tempestiva di atti di parte e provvedimenti giudiziali.

- Prefallimentari:

Le udienze prefallimentari hanno carattere d'urgenza (l'art. 15 l.f. fissa il termine massimo per la comparizione delle parti entro 45 gg. dal deposito del ricorso), ma non rientrano nelle ipotesi di indifferibilità elencate dall'art. 83 co. 3 lett. a) d.l. 18/2020.

Se il tribunale, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, dovesse ritenere necessaria la trattazione di un procedimento prefallimentare in data anteriore al 30 giugno 2020, dovrà procedersi:

- alla celebrazione da remoto della prima udienza, atteso che il debitore potrebbe comparire personalmente per essere sentito o depositare le scritture contabili (per consentire l'accesso personale del debitore privo di difensore all'udienza sarà necessaria la presenza del giudice delegato in ufficio);

- alla celebrazione in forma cartolare delle udienze successive alla prima;

Il giudice delegato alla trattazione e istruzione delle istanze di fallimento non fisserà più di quattro/cinque fascicoli ad udienza, essendo la gestione di un maggior numero di procedimenti incompatibile con la celebrazione da remoto.

Saranno in genere trattati in data anteriore al 30 giugno 2020 i procedimenti prefallimentari iscritti prima del 9 marzo 2020 (essendo molti di essi già stati rinviati una volta ed essendovi il rischio di pregiudicare l'esperimento delle azioni revocatorie fallimentari), nonché quelli relativi a imprese cancellate dal registro delle imprese quando sia prossima la decorrenza dell'anno dalla cancellazione.

Analogamente si procederà per le prefallimentari riunite a domande di concordato preventivo, quando debba celebrarsi l'udienza ex art. 162 l.f. o 173 l.f.

- Procedimento cartolare

L'udienza in forma cartolare (cd. "trattazione scritta") verrà prescelta per ogni procedimento a trattazione urgente che preveda la presenza dei soli difensori



delle parti e non richieda lo svolgimento di attività istruttoria (escussione testi, giuramento e chiarimenti del c.t.u.).

Si ritiene inoltre di adottare questa misura organizzativa per le udienze di approvazione del rendiconto finale della gestione del curatore, trattandosi di uno snodo procedurale indispensabile a consentire la distribuzione delle somme della liquidazione fallimentare e la chiusura dei fallimenti.

La compatibilità del procedimento cartolare con l'udienza di rendiconto è data dal fatto che trattasi di giudizio di carattere non contenzioso e deformalizzato. Le eventuali osservazioni dei creditori e del fallito potranno essere comunicate al curatore a mezzo pec e quindi rese note al giudice delegato in data anteriore all'udienza.

- Udienza da remoto

Le verifiche dello stato passivo (tempestive e tardive) con numero di domande non superiore a dieci saranno trattate da remoto, essendo in esse per legge consentita la partecipazione personale dei creditori e del debitore. Va precisato che la trattazione da remoto è modalità già prevista da una fonte normativa anteriore all'emergenza Covid-19 (art. 95 co. 3 l.f.).

Il collegamento da remoto sarà, inoltre, la modalità preferita per il ricevimento dei professionisti, i quali potranno prenotare un appuntamento con il giudice delegato inviando una richiesta all'indirizzo personale *nome.cognome@giustizia.it*.

- Procedure di vendita competitiva o secondo le forme del c.p.c.

L'impossibilità di assicurare la visita degli immobili e la verifica dello stato dei beni mobili posti in vendita a causa delle limitazioni dovute all'emergenza sanitaria, così come la difficoltà per gli interessati di accedere ai finanziamenti bancari, rendono opportuna la revoca delle vendite fissate fino al 30 giugno 2020. Le nuove procedure di gara saranno fissate a partire dal mese di settembre 2020.

- le udienze a "*trattazione da remoto*" potranno essere svolte mediante le piattaforme *Sky for Business* oppure *Teams*, approvate dalla DGSIA e dal Ministero della Giustizia ed indicate nelle linee-guida predisposte dal CSM con delibera n. 186/VV/2020 del 26.3.2020 e con i protocolli di udienza ad essa allegati.

- le udienze a "*trattazione scritta*" saranno tenute mediante l'applicativo informatico correntemente già utilizzato (Processo Civile Telematico e Consolle del Magistrato).

- per le modalità di svolgimento si devono intendere recepite le Linee Guida n. 186/VV/2020 adottate dal CSM in accordo con la DGSIA ed il CNF.

- per le cause a trattazione scritta, i difensori saranno invitati a depositare una breve nota, contenente le sole istanze e conclusioni, con esclusione di qualsiasi parte argomentativa, da intendersi quale manifestazione di volontà di partecipare all'udienza



e di ottenere un provvedimento (interlocutorio, istruttorio o decisorio); in mancanza di deposito di nota scritta, sarà ritenuta la mancata comparizione della parte, ai fini dell'applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ.;

- si devolve ad una sede diversa, che coinvolga anche i rappresentanti delle cancellerie, la questione della facilitazione dell'emissione dei mandati di pagamento per i curatori, dando la possibilità ai curatori stessi di fornire le necessarie indicazioni telematiche alla cancellerie;

- il creditore interessato potrà richiedere in via telematica alla Cancelleria fallimentare il certificato di mancata opposizione al fallimento e la richiesta verrà soddisfatta compatibilmente con la riduzione di organico prevista per il periodo fino al 30.6.2020;

- è previsto, in via generale ed esclusiva, il deposito di atti e documenti del processo con modalità telematica (art. 83 comma 11 d.l. 18/2020).

SETTORE ESECUZIONI MOBILIARI

- criterio preferenziale del rinvio a data successiva al 30.6.2020, come previsto dall'art. 83 comma 7 lett. g) d.l. 18/2020 ("*g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;*");

- è fatta salva la trattazione delle cause per le quali ricorrano motivi di urgenza, che verrà dichiarata dal giudice d'ufficio oppure su istanza di parte, a norma dell'art. 83 comma 3 lett. a) d.l. 18/2020;

- le udienze a "*trattazione da remoto*", ove debbano essere eseguite, trattandosi di ipotesi di scarsa applicabilità nell'esecuzione mobiliare, potranno essere svolte mediante le piattaforme *Sky for Business* oppure *Teams*, approvate dalla DGSIA e dal Ministero della Giustizia ed indicate nelle linee-guida predisposte dal CSM con delibera n. 186/VV/2020 del 26.3.2020 e con i protocolli di udienza ad essa allegati.

- le udienze a "*trattazione scritta*", che restano l'ipotesi preferibile e più praticabile nella materia, saranno tenute mediante l'applicativo informatico correntemente già utilizzato (Processo Civile Telematico e Consolle del Magistrato).

- per le modalità di svolgimento si devono intendere recepite le Linee Guida n. 186/VV/2020 adottate dal CSM in accordo con la DGSIA ed il CNF.

- per le cause a trattazione scritta, i difensori saranno invitati a depositare una breve nota, contenente le sole istanze e conclusioni, con esclusione di qualsiasi parte argomentativa, da intendersi quale manifestazione di volontà di partecipare all'udienza e di ottenere un provvedimento (interlocutorio, istruttorio o decisorio); in mancanza di deposito di nota scritta, sarà ritenuta la mancata comparizione della parte, ai fini dell'applicazione dell'art. 631 cod. proc. civ.;



- è previsto, in via generale ed esclusiva, il deposito di atti e documenti con modalità telematica (art. 83 comma 11 d.l. 18/2020).

SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI

- criterio preferenziale del rinvio a data successiva al 30.6.2020, come previsto dall'art. 83 comma 7 lett. g) d.l. 18/2020 ("*g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;*");

- è fatta salva la trattazione delle cause per le quali ricorrano motivi di urgenza, che verrà dichiarata dal giudice d'ufficio oppure su istanza di parte, a norma dell'art. 83 comma 3 lett. a) d.l. 18/2020;

- saranno rinviate a data successiva al 30.6.2020 le cause dove è prevista attività istruttoria (ad es.: comparizione consulenti, audizione custode), che presuppongono la comparizione di soggetti diversi dai difensori e/o dalle parti. Infatti, il d.l. 18/2020 prevede che la cd. "*trattazione da remoto*" è limitata al caso in cui non vi siano soggetti diversi dai difensori e dalle parti (art. 83 comma 7 lett. f) e la cd. "*trattazione scritta*" è circoscritta al caso in cui non vi siano soggetti diversi dai difensori (art. 83 comma 7 lett. h).

- le udienze a "*trattazione da remoto*" potranno essere svolte mediante le piattaforme *Sky for Business* oppure *Teams*, approvate dalla DGSIA e dal Ministero della Giustizia ed indicate nelle linee-guida predisposte dal CSM con delibera n. 186/VV/2020 del 26.3.2020 e con i protocolli di udienza ad essa allegati.

- le udienze a "*trattazione scritta*" saranno tenute mediante l'applicativo informatico correntemente già utilizzato (Processo Civile Telematico e Consolle del Magistrato). Potranno essere svolte le udienze ex art. 495 cod. proc. civ. e 596 cod. proc. civ.

- per le modalità di svolgimento si devono intendere recepite le Linee Guida n. 186/VV/2020 adottate dal CSM in accordo con la DGSIA ed il CNF.

- per le cause a trattazione scritta, i difensori saranno invitati a depositare una breve nota, contenente le sole istanze e conclusioni, con esclusione di qualsiasi parte argomentativa, da intendersi quale manifestazione di volontà di partecipare all'udienza e di ottenere un provvedimento (interlocutorio, istruttorio o decisorio); in mancanza di deposito di nota scritta, sarà ritenuta la mancata comparizione della parte, ai fini dell'applicazione dell'art. 631 cod. proc. civ.;


- è previsto, in via generale ed esclusiva, il deposito di atti e documenti con modalità telematica (art. 83 comma 11 d.l. 18/2020).



Verbale letto ed approvato dai componenti, come da registrazione telematica, e chiuso alle ore 10,23.

Il presente verbale viene inviato al Presidente del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e depositato nella Segreteria della Presidenza.

Il Presidente
dr. Giuseppe De Tullio





TRIBUNALE di AVELLINO

verbale in forma riassuntiva e sintetica della riunione tenuta il 6.4.2020, alle ore 15,00, in modalità telematica su piattaforma *Teams*, tra i componenti designati dal Presidente del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino:

Pres. Giuseppe De Tullio	presente
Dott. Marcello Polimeno	presente
Dott. Sossio Pellecchia	presente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi	presente
Dott. Pasquale Russolillo (MAGRIF)	presente
Pres. Antonio Barra	presente
Avv. Francesco Castellano	presente
Avv. Paola Albano	presente
Avv. Amato Rizzo	presente
Avv. Maria Carmela Picariello	presente
Avv. Tommaso Fabiano	presente


Sull'accordo dei presenti vengono formulate le seguenti proposte:

SETTORE CIVILE ORDINARIO

- criterio preferenziale del rinvio a data successiva al 30.6.2020, come previsto dall'art. 83 comma 7 lett. g) d.l. 18/2020 ("*g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;*");
- è fatta salva la trattazione delle cause per le quali ricorrano motivi di urgenza, che verrà dichiarata dal giudice d'ufficio oppure su istanza di parte, e di tutte quelle previste dall'art. 83 comma 3 lett. a) d.l. 18/2020;



- saranno rinviate a data successiva al 30.6.2020 le cause dove è prevista attività istruttoria (ad es.: comparizione consulenti, prova testimoniale, interrogatorio formale), che presuppongono la comparizione di soggetti diversi dai difensori e/o dalle parti. Infatti, il d.l. 18/2020 prevede che la cd. "trattazione da remoto" è limitata al caso in cui non vi siano soggetti diversi dai difensori e dalle parti (art. 83 comma 7 lett. f) e la cd. "trattazione scritta" è circoscritta al caso in cui non vi siano soggetti diversi dai difensori (art. 83 comma 7 lett. h).
- le udienze a "trattazione da remoto" potranno essere svolte mediante le piattaforme *Sky for Business* oppure *Teams*, approvate dalla DGSIA e dal Ministero della Giustizia ed indicate nelle linee-guida predisposte dal CSM con delibera n. 186/VV/2020 del 26.3.2020 e con i protocolli di udienza ad essa allegati.
- le udienze a "trattazione scritta" saranno tenute mediante l'applicativo informatico correntemente già utilizzato (Processo Civile Telematico e Consolle del Magistrato).
- per le modalità di svolgimento si devono intendere recepite le Linee Guida n. 186/VV/2020 adottate dal CSM in accordo con la DGSIA ed il CNF.
- la trattazione della causa, con modalità da remoto oppure scritta, sarà disposta dal giudice d'ufficio oppure su richiesta di almeno una delle parti in causa; pertanto, ove non ricorrano tali presupposti, la causa sarà rinviata dopo il 30.6.2020.
- per le cause a trattazione scritta, i difensori saranno invitati a depositare una breve nota, contenente le sole istanze e conclusioni, con esclusione di qualsiasi parte argomentativa, da intendersi quale manifestazione di volontà di partecipare all'udienza e di ottenere un provvedimento (interlocutorio, istruttorio o decisorio); in mancanza di deposito di nota scritta, sarà ritenuta la mancata comparizione della parte, ai fini dell'applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ.;
- nelle cause per la liquidazione degli onorari di avvocato è prevista la possibilità della parte di costituirsi personalmente (art. 14 d.lgs. 150/2011); pertanto, ove il cliente-controparte non si sia ancora costituito, va disposto il rinvio a data successiva al 30.6.2020, al fine di non pregiudicare la facoltà del cliente stesso di costituirsi e comparire personalmente in udienza; analogamente, tale regola deve valere per i procedimenti di intimazione di sfratto, nei quali la parte può comparire di persona in fase di convalida.



- è previsto, in via generale ed esclusiva, il deposito di atti e documenti con modalità telematica art. 83 comma 11 d.l. 18/2020).

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

- tale materia comprende in massima parte affari a trattazione necessaria (art. 83 comma 3 lett. a) d.l. 18/2020), che dovranno essere trattati nel periodo fino al 30.6.2020;
- si rende necessario che le istanze vengano rivolte dal difensore al giudice con modalità esclusivamente telematica e con prospettazione dei motivi di urgenza;
- a supporto dell'istanza il difensore dovrà allegare materiale documentale idoneo, per quanto più possibile, a provare le richieste avanzate, in modo da limitare la presenza avanti al giudice per la formazione della prova.

Verbale letto ed approvato dai componenti, come da registrazione telematica, e chiuso alle ore 16,47.

Il presente verbale viene inviato al Presidente del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e depositato nella Segreteria della Presidenza.

Il Presidente
dr. Giuseppe De Tullio

